

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

## PARERE

**N. 010/20**

**D.D. 03.04.2020**

### Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Torviscosa.

Variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Del. C.C. di approvazione n. 56 del 28/12/2019.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

### **INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO**

L'Amministrazione comunale di Torviscosa, con deliberazione consiliare n. 48 del 21/12/2017, integrata con deliberazione consiliare n. 12 del 14/06/2018, ha adottato la Variante n. 12 al PRGC, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007.

La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1922 del 19.10.2018, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, ha disposto di avanzare n. 2 riserve vincolanti sullo strumento urbanistico adottato, facendo proprio il parere n. 013/18 del 12.10.2018 del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica.

Con nota prot. 66472 del 24/10/2018 la soprarichiamata deliberazione della Giunta regionale é stata trasmessa al Comune di Torviscosa, ai fini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007.

In relazione alla Variante adottata, come risulta dalla deliberazione consiliare di approvazione n. 56 del 28/12/2019, nel periodo di deposito non sono pervenute né opposizioni né osservazioni.

Il Comune ha quindi approvato la Variante accogliendo le riserve formulate dalla Giunta regionale.

Con la suddetta deliberazione consiliare di approvazione il Comune di Torviscosa ha altresì dato atto che non é necessario assoggettare la Variante in oggetto alla procedura di Valutazione ambientale strategica.

La deliberazione consiliare anzidetta e la documentazione ad essa relativa sono pervenute al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in date 27/01/2020 e 30/01/2020.

Il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica, con nota prot. 10998 del 19/02/2020, ha comunicato al Comune di Torviscosa l'avvio del procedimento, ai sensi di legge.

## DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

Unitamente all'atto deliberativo consiliare n. 56/2019, il Comune di Torviscosa ha fatto pervenire a questo Servizio la seguente documentazione:

- Relazione (deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 19/10/2018 - Riserve vincolanti);
- Intesa tra il Comune di Torviscosa e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sulla Variante n. 12 al PRGC (DGR n. 1537 del 13/09/2019);
- Intesa tra il Comune di Torviscosa ed il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli – COSEF, finalizzata ad accogliere da parte del Consorzio le modifiche normative e azionarie introdotte nel PRGC con la Variante adottata, interessanti anche aree del territorio comunale comprese nella zona D1 di competenza del Consorzio medesimo (Atto di intesa sottoscritto in data 19/12/2019);
- Parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, rilasciato al Comune di Torviscosa con prot. n. 12405 del 31/08/2018.

## ESAME ISTRUTTORIO

### Verifica del superamento delle riserve vincolanti

Per quanto riguarda le riserve formulate dalla Giunta regionale si riportano di seguito i contenuti delle stesse, le pronunce deliberate dal Consiglio comunale al riguardo e le valutazioni istruttorie che portano a ritenere superati o meno i rilievi sollevati dalla Regione.

### Riserva n. 1 - INDIVIDUAZIONE DEGLI APPRODI NAUTICI ESISTENTI "SNIA CLUB" E "BAIANA VECCHIO" / DEFINIZIONE DI NORME FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA PORTUALITA' TURISTICA

#### CONTENUTO

La riserva regionale riguarda la riclassificazione da parte del Comune di due approdi esistenti lungo il Fiume Aussa, uno dei quali risulta inserito nella vigente zona "L1 – Approdi", nella nuova zona "L3 - Approdi di interesse comunale", in seguito al passaggio delle competenze relative agli approdi e porti minori ai Comuni. Il Comune ha contestualmente stralciato l'art. 37bis delle NTA, relativo alla Zona L1, e introdotto un nuovo art. 37ter che norma gli interventi, le destinazioni d'uso e i parametri dell'edificazione specifici della nuova zona L3.

Con la riserva regionale è stato evidenziato che, in relazione alla possibilità introdotta nella nuova normativa di zona di realizzare nuovi fabbricati, ancorché limitati dal punto di vista volumetrico, funzionali all'attività della nautica da diporto (uffici, magazzini, ristorazione, etc.), attrezzature per la manutenzione delle barche e parcheggi, la documentazione tecnica che costituisce la Variante risulta carente di argomentazioni idonee a dimostrare che tali possibilità non sono suscettibili di generare conflitto con le prescrizioni d'uso dettate dall'art 23 delle NdA del PPR, in particolare per quanto riguarda gli interventi non ammissibili elencati al comma 8, lettera a), dell'articolo citato.

È stato inoltre rilevato che, per quanto riguarda le modalità di intervento e i materiali da utilizzare nelle pavimentazioni e nella realizzazione dei pontili, le indicazioni contenute nella norma non agevolano un'interpretazione univoca e comunque non sono sufficientemente definite.

Pertanto, pur la Variante in esame non costituendo l'adeguamento al PPR del vigente strumento urbanistico comunale, previsto dall'art. 13 delle NdA del PPR, è stato richiesto al Comune di dimostrare che la normativa della nuova zona destinata agli approdi di interesse comunale non sia suscettibile di entrare in contrasto con le "prescrizioni d'uso" definite dall'art. 23 delle NdA del PPR, con riferimento agli interventi ammissibili ed ai materiali da impiegare nelle edificazioni consentite in zona L3.

È stato inoltre richiesto di valutare l'opportunità, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 13, della L.R. 5/2007, di raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie per quanto concerne i possibili mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione.

#### PRONUNCIA COMUNALE

L'Amministrazione comunale, in accoglimento della riserva, ha provveduto ad effettuare un confronto tra le previsioni della Variante e gli interventi considerati non ammissibili ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni d'uso contenute al comma 8 dell'art. 23 delle NdA del PPR, arrivando a concludere che "quanto previsto nella Variante n. 12 al PRGC è coerente con l'art. 23 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, fermo restando che norme più precise potranno essere previste in sede della redazione di una Variante Generale al PRGC in adeguamento al PPR".

Il Comune ha inoltre sottolineato che "il progetto di Variante n. 12 al PRGC ha già ottenuto il Parere Positivo in data 31/08/2018 prot. 12405 ed in data 03/01/2019 prot. 70 (78, ndr) del Ministero per i beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Generale Archeologica belle Arti e Paesaggio del Friuli V. Giulia (con l'indicazione della verifica della coerenza dei contenuti progettuali alle Prescrizioni d'uso delle NTA del PPR)".

#### VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA

La finalità della riserva è essenzialmente quella di assicurare, attraverso la verifica dell'impianto normativo della nuova zona L3, che gli interventi in essa previsti siano effettivamente attuabili, in quanto non in contrasto con la Parte statutaria del PPR.

Richiamata quindi la finalità della riserva si prende atto degli argomenti addotti, nella Relazione comunale di superamento delle riserve, che sostengono la coerenza degli interventi consentiti all'interno della zona L3, indicati dall'art. 37ter delle NTA del PRGC, rispetto alle singole prescrizioni d'uso contenute nell'art. 23 delle NdA del PPR.

Va anche evidenziato che il grado di approfondimento della verifica di coerenza effettuata dal Comune è relazionato alla non significativa valenza dei manufatti realizzabili, in termini di volumetria, altezza e distanza dall'acqua.

Ciò posto va comunque ribadito che, in base alle disposizioni di salvaguardia stabilite dall'art. 58 delle NdA del PPR, a far data dall'adozione del PPR stesso non sono consentiti sui beni paesaggistici interventi in contrasto con le prescrizioni d'uso del PPR medesimo e che, in pendenza dell'adeguamento o conformazione dello strumento urbanistico comunale alle previsioni del PPR, ai sensi dell'art. 59, co. 1, delle NTA del PPR, per gli interventi inerenti i beni paesaggistici (tra i quali ricadono i fiumi, torrenti, corsi d'acqua ai sensi dell'art. 23 delle NdA del PPR) dovrà comunque essere acquisita la prescritta Autorizzazione paesaggistica, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Un tanto precisato, nella consapevolezza che una più puntuale verifica della rispondenza alle prescrizioni d'uso del PPR degli interventi previsti all'interno della zona L3 dovrà avvenire in sede di rilascio delle prescritte Autorizzazioni paesaggistiche, si può ritenere che le argomentazioni fornite dall'Amministrazione comunale in accoglimento della riserva vincolante, finalizzate a dimostrare che gli interventi ammessi dalle norme di attuazione della zona L3 non sono suscettibili di generare conflitto con le prescrizioni d'uso dettate dall'art. 23 delle NdA del PPR, risultino sufficienti a far ritenere la riserva superata.

In merito al parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia citato nella controdeduzione comunale, pervenuto allo scrivente Servizio in data 04/01/2019 (ovvero al di fuori del termine previsto dall'art. 16, co. 1, della L. 241/1990 e pertanto non recepito nella deliberazione della Giunta regionale del 19/10/2018 di espressione delle riserve vincolanti sulla Variante adottata) e ricalcante quello rilasciato dalla Soprintendenza medesima direttamente al Comune di Torviscosa in data 31/08/2018, va specificato che lo stesso attiene esclusivamente agli eventuali "beni culturali" vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. Un tanto è confermato dalla presenza nel parere stesso della Soprintendenza di un richiamo alla necessità di "verificare la coerenza dei contenuti progettuali alle Prescrizioni d'uso contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

Infine, per quanto riguarda il richiamo a valutare la possibilità di raggiungere l'intesa con le Amministrazioni competenti relativamente agli eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione che possono derivare dalla previsione della nuova zona destinata agli approdi di interesse comunale, il Comune di Torviscosa ha raggiunto l'intesa con la Regione prevista dall'art. 63 bis, co. 13, della L.R. 5/2007, formalizzata con DGR n. 1537 del 13/09/2019 nella quale la Giunta regionale si esprime favorevolmente alle mutate destinazioni urbanistiche conseguenti all'adozione della Variante in esame per quanto riguarda i beni afferenti al demanio statale in gestione alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del D.Lgs. 111/2004.

Anche per tale aspetto la riserva può quindi ritenersi superata.

#### INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' DI FONDAZIONE/DEFINIZIONE DI NORME FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLE AREE E DEGLI EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA

Per quanto riguarda le modifiche azzonative e normative consistenti nell'individuazione dell'Area di tutela e valorizzazione della città di fondazione e nella definizione di norme particolari (nuovo art. 54 delle NdA) finalizzate alla salvaguardia delle aree e degli edifici sottoposti a tale regime di tutela, non sono state sollevate riserve vincolanti da parte della Regione, in quanto non si sono rilevati possibili contrasti tra le suddette modifiche e

quanto stabilito dalle norme vigenti e/o dagli strumenti urbanistici sovraordinati.

## **Riserva n. 2 - INDIVIDUAZIONE DI UNA FASCIA DI TUTELA DEL TRACCIATO DELLA VIA ANNIA**

### *CONTENUTO*

Con la Variante è stata inserita in zonizzazione una fascia di tutela corrispondente al tracciato dell'antica strada romana denominata Via Annia, al fine di salvaguardarla da possibili manomissioni. Contestualmente, a livello normativo, sono state introdotte previsioni specifiche per detto tracciato storico, al fine di vietare ogni attività che comporti alterazioni dell'assetto naturale all'interno della fascia di tutela individuata in zonizzazione.

La Via Annia è riconosciuta dal Piano Paesaggistico Regionale tra le "Zone di interesse archeologico tutelate per legge e ulteriori contesti espressivi del paesaggio archeologico" e come tale viene disciplinata da specifica scheda del sito allegata alle NTA del PPR, contenente particolari prescrizioni d'uso, misure di salvaguardia e di utilizzazione.

Avendo rilevato che la fascia di tutela disegnata dal Comune s'interrompe in alcuni tratti, specie in prossimità degli insediamenti residenziali che incontra lungo il tracciato, in modo diverso da quanto accade per la zona di interesse archeologico individuata dal PPR, e che non è stata effettuata una verifica della compatibilità della normativa comunale con le suddette previsioni del PPR, la Regione ha ritenuto di sollevare una riserva vincolante affinché il Comune provvedesse ad adeguare la fascia di tutela introdotta con la Variante n. 12 alle disposizioni del PPR relative alla zona di interesse archeologico di Via Annia, sia in termini di tracciato che di normativa, in quanto prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in ogni altro strumento di pianificazione, ai sensi dell'art. 15, co. 3, delle NdA del PPR stesso.

### *PRONUNCIA COMUNALE*

Il Comune ha dato risposta alla riserva formulata unicamente specificando che *"il progetto di Variante n. 12 al PRGC ha già ottenuto il Parere Positivo in data 31/08/2018 prot. 12405 ed in data 03/01/2019 prot. 70 (78, ndr) del Ministero per i beni e le Attività Culturali-Soprintendenza Generale Archeologica belle Arti e Paesaggio del Friuli V. Giulia (con l'indicazione della verifica della coerenza dei contenuti progettuali alle Prescrizioni D'uso delle NTA del PPR)"* e affermando che *"quanto previsto nella Variante N. 12 al PRGC è coerente con l'art. 31 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, fermo restando che norme più precise potranno essere previste in sede della redazione di una Variante Generale al PRGC in adeguamento al PPR"*.

### *VERIFICA SUPERAMENTO RISERVA*

Le modalità di accoglimento della riserva non appaiono sufficienti a far ritenere la riserva superata in quanto la stessa richiedeva di intervenire integrando e/o modificando i contenuti della Variante, relativamente alla fascia di tutela del tracciato della Via Annia, sia per quanto riguarda la sua conformazione a livello grafico nella tavola della zonizzazione, sia per quanto riguarda i suoi contenuti normativi, definiti dall'art. 46bis (Beni archeologici) delle NTA.

Quanto atteso in risposta alla richiesta regionale avrebbe dovuto consistere tra l'altro in una verifica dell'aderenza della fascia di tutela individuata dal Comune alla configurazione della zona di interesse archeologico così come rappresentata nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti" del PPR, con gli eventuali necessari adattamenti dovuti alla diversa scala di rappresentazione e alla contestualizzazione delle indicazioni di Piano.

Altresì, la riserva chiedeva un intervento a livello normativo per garantire che nell'area di interesse archeologico individuata dal PPR venissero rispettate le "Prescrizioni d'uso" di cui all'art. 31 delle Norme tecniche di attuazione del PPR stesso, relativo alle Zone d'interesse archeologico quali la zona di interesse archeologico di Via Annia, contenente anche il richiamo alla normativa d'uso specifica compresa nell'apposita "Scheda dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti".

Non si ritiene pertanto condivisibile quanto affermato nella controdeduzione comunale, ossia che *"quanto previsto nella Variante N. 12 al PRGC è coerente con l'art. 31 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale, fermo restando che norme più precise potranno essere previste in sede della redazione di una Variante Generale al PRGC in adeguamento al PPR"*.

Inoltre a riguardo del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, citato nella controdeduzione comunale, per le motivazioni già espresse in precedenza, appare inconferente al superamento della riserva.

Alla luce di quanto sopra argomentato, la riserva non risulta superata e si rende pertanto necessario apportare

delle modifiche per integrare l'articolo 46bis delle norme di attuazione del PRGC con opportuni richiami alle disposizioni d'uso relative alle zone di interesse archeologico contenute sia nell'art. 31 delle NdA del PPR, che nella Scheda specifica del sito (U52-Via Annia) allegata alle norme stesse, nonché alla configurazione della fascia di tutela dei beni archeologici così come rappresentata nella cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti" del PPR

Un tanto al fine di poter assicurare che, in pendenza dell'adeguamento o conformazione del vigente strumento urbanistico generale alle disposizioni del PPR, quanto previsto dalla Variante in termini azionari e normativi non contrasti con le "Prescrizioni d'uso" previste dal PPR stesso per la zona d'interesse archeologico di Via Annia.

Tutto ciò premesso,

#### ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto evidenziato nel precedente paragrafo "Verifica del superamento delle riserve vincolanti", l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di Torviscosa n. 56 del 28/12/2019, con cui è stata approvata la Variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, sia meritevole di conferma da parte del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e s.m.i., con l'introduzione nella Variante approvata delle modifiche di seguito illustrate.

All'art. 46bis delle NdA, alla fine, è inserita la seguente disposizione:

*"In pendenza dell'adeguamento o conformazione del vigente strumento urbanistico generale alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale si dovranno comunque osservare le disposizioni seguenti:*

- *per tutti gli interventi e le trasformazioni consentite all'interno della fascia di tutela del tracciato della Via Annia, le prescrizioni d'uso contenute nell'art. 31, co. 6, delle Norme di attuazione del PPR nonché le prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e di utilizzazione contenute nella specifica Scheda delle zone di interesse archeologico e ulteriori contesti del sito di Via Annia (allegato 1 alle NdA del PPR) prevalgono su eventuali disposizioni incompatibili dello strumento urbanistico comunale;*
- *in caso di difformità tra quanto graficamente evidenziato nella tavola di zonizzazione del PRGC relativamente alla fascia di tutela del tracciato della Via Annia e le indicazioni della cartografia 1:50.000 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti" del PPR, queste ultime prevalgono su qualsiasi disposizione incompatibile dello strumento urbanistico comunale."*

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

VISTO: IL PRESIDENTE